

Università degli studi di Modena e Reggio Emilia - Imposta di bollo assolta in modo virtuale – Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Modena – Ufficio Territoriale di Modena n. 77000 del 26/10/2015

CONTRATTO DI RICERCA/CONSULENZA TRA L'UNIVERSITA'

DEGLI STUDI DI MODENA E DI REGGIO EMILIA - CENTRO

INTERDIPARTIMENTALE MIGLIORAMENTO E VALORIZZAZIONE

RISORSE BIOLOGICHE AGRO ALIMENTARI - BIOGEST SITEIA

E LA CONTROPARTE ISTITUTO STAMPA SRL

L'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia -

CENTRO INTERDIPARTIMENTALE MIGLIORAMENTO E

VALORIZZAZIONE RISORSE BIOLOGICHE AGRO ALIMENTARI -

BIOGEST SITEIA con sede in Reggio Emilia (42122), Via

Amendola n. 2 - Padiglione Besta, codice fiscale e

partita IVA n. 00427620364, nel prosieguo del

presente atto denominato "Centro", rappresentato

dalla Prof.ssa Patrizia Fava, nata a Gragnano

Trebbiense (PC), il 25/5/1960, in qualità di

Direttrice pro tempore, autorizzata alla stipula del

presente contratto con deliberazione del Consiglio

del Centro;

e

La **Prof.ssa Patrizia Fava**, nata a Gragnano Trebbiense

(PC), il 25/5/1960, codice fiscale n.

FVAPRZ60E65E132I, afferente al Centro

Interdipartimentale per il Miglioramento e la

Valorizzazione delle Risorse Biologiche Agro-

Alimentari Biogest Siteia dell'Università degli Studi

di Modena e Reggio Emilia, nel prosieguo del presente

atto chiamato "Sperimentatore" o "Responsabile scientifico del Centro";

e

la Ditta Istituto Stampa S.r.l. con sede legale in Reggio Emilia, Via Nemo Neviani 4/6, codice fiscale e partita IVA n. 00444970354, nel prosieguo del presente atto denominata "impresa" rappresentata da Giovanni Mussini, nato a Reggio Emilia il 08/10/1963, in qualità di legale rappresentante, autorizzato alla stipula del presente protocollo d'intesa con BIOGEST SITEIA

Premesso che

- il Committente opera nel settore della produzione di materiali ed articoli destinati al confezionamento di prodotti alimentari ed è interessato ad aprire una collaborazione con BIOGEST SITEIA per uno studio dal Titolo: "Studio e progettazione di un materiale attivo nella rimozione dell'ossigeno (oxygen scavengers)"

- il "Centro" dispone di risorse umane e strumentali per l'esecuzione della ricerca/consulenza come meglio dettagliata nel successivo articolo 1 del presente contratto;

convengono e stipulano

Articolo 1 - OGGETTO

Il Committente affida al Centro, che accetta, il seguente programma di ricerca/consulenza dal titolo **"Studio e progettazione di un materiale attivo nella rimozione dell'ossigeno (oxygen scavengers)"** da svolgersi presso lo stabilimento del Centro ubicato in Reggio Emilia, Piazzale Europa, n. 1 sotto la Direzione scientifica della Prof.ssa Patrizia Fava, che accetta e che ha il compito di coordinare il programma di ricerca/consulenza, interfacciarsi con il Committente e con le unità operative, supervisionare il personale che attenderà all'esecuzione della ricerca/consulenza.

Il programma di ricerca/consulenza è dettagliato nell'Allegato Tecnico che costituisce parte integrante di questo contratto.

Articolo 2 - REVISIONE DEL CONTRATTO

Le Parti - congiuntamente tra loro - valuteranno periodicamente lo stato di avanzamento della ricerca/consulenza in funzione dello sviluppo del programma di lavoro.

Al termine di ogni fase le Parti provvederanno a revisionare il programma di ricerca/consulenza, comunicando all'altra parte l'insorgere di ritardi e di difficoltà nell'esecuzione della ricerca/consulenza, le relative conseguenze sugli

obiettivi da raggiungere e sugli impegni delle Parti

(tempi, costi, risorse coinvolte, punti di riesame

dell'attività svolta, ecc...)

Qualunque revisione del programma di

ricerca/consulenza comporta l'adeguamento del

corrispettivo spettante al Centro, compresa la

copertura delle maggiori spese; tuttavia:

il Committente può decidere di proseguire il

contratto o interromperlo od orientarlo diversamente,

concordando con il Centro le relative variazioni

(anche ai tempi di esecuzione) per iscritto, mediante

scambio di corrispondenza; in caso di interruzione

della ricerca/consulenza, si applica l'art. 11

"Recesso";

Articolo 3 - DURATA

Il presente contratto entrerà in vigore dalla data

della sua sottoscrizione e avrà la durata di **12 mesi**.

Il presente contratto potrà essere rinnovato tramite

accordo scritto tra le parti.

Articolo 4 - RELAZIONI PERIODICHE

Il Centro si impegna a fornire relazioni periodiche

indicanti le attività poste in essere in esecuzione

del progetto di ricerca/consulenza con particolare

indicazione dei risultati che sono stati

eventualmente conseguiti.

Tali relazioni dovranno essere inoltrate al

Committente alle seguenti scadenze:

1) Al 4° mese dall'avvio della sperimentazione

2) al 8° mese dall'avvio della sperimentazione

3) una relazione finale a conclusione della attività di ricerca (12° mese).

Il Centro si obbliga per la durata di 5 anni a mantenere traccia e a conservare tutta la documentazione ed i giustificativi dei rapporti tenuti con il Committente.

Articolo 5- CORRISPETTIVO

Per lo svolgimento dell'attività di ricerca/consulenza il Committente si impegna a versare al Centro la somma totale di **€ 8.000,00 (euro ottomila/00) oltre IVA di legge.**

Tale somma verrà corrisposta in nr. 3 rate da pagarsi rispettivamente:

1) € 4.000,00 (euro quattromila/00 - corrispondenti al 50% dell'intero corrispettivo) oltre IVA di legge, al momento della stipula del contratto;

2) € 2.000,00 (euro duemila/00 - corrispondenti al 25% dell'intero corrispettivo), oltre IVA di legge al 6° mese dalla stipula del contratto;

3) € 2.000,00 (euro duemila/00 - corrispondenti al 25% dell'intero corrispettivo) oltre IVA di legge al

termine della sperimentazione, alla consegna del rapporto al termine dell'attività di ricerca/consulenza.

Le somme sopra indicate si intendono comprensive di tutti i costi e qualsivoglia spesa sostenuta dal Centro per l'attività svolta.

I pagamenti avverranno dietro presentazione di regolare fattura emessa da parte del Centro.

Le fatture dovranno essere inviate al Committente utilizzando il seguente indirizzo telematico (pec e codice destinatario: CODICE SDI **11IHGUH** PER FATTURAZIONE ELETTRONICA: istitutostampa@pec.it)

Le somme dovranno essere erogate dal Committente con pagamento tramite PAGOPA come previsto dal D.Lgs 217/2017.

Articolo 6 - PROPRIETA' INTELLETTUALE

Benché in forza del presente contratto non sia previsto lo svolgimento da parte del Dipartimento/Centro di un'attività rivolta al conseguimento di risultati inventivi, suscettibili di brevettazione, viene comunque riservata al Committente la piena proprietà di tutte le cognizioni, ancorché non brevettabili, nonché dei brevetti e di ogni altro diritto di privativa industriale risultanti dall'attività oggetto del

presente contratto, fatti salvi i diritti morali di
autore o di inventore ai sensi delle vigenti leggi;
il Committente si impegna ad indicare nella domanda
di brevetto il nome dell'inventore. Nel caso in cui
l'esecuzione della ricerca portasse al deposito di
domande di brevetto, al Committente spetterà il
diritto di chiedere a nome proprio la brevettazione
dei risultati in Italia e all'estero sopportandone le
relative spese; in tal caso l'Università sarà tenuta
esclusivamente nei confronti del Committente a
fornire allo stesso tutta la documentazione
scientifica necessaria per l'ottenimento dei suddetti
brevetti. Nel caso in cui le attività oggetto del
presente contratto portassero al deposito di domande
di brevetto, il Committente sarà tenuto a comunicare
all'Università, nel termine di 30 giorni, l'avvenuto
deposito della domanda di brevetto, con indicazione
della data e del numero della stessa. Per ogni
brevetto il Committente riconoscerà al
Dipartimento/Centro, ancorché sia trasferito a terzi
il diritto al deposito di brevetto, un corrispettivo
integrativo così costituito: a) dal 10% del
corrispettivo previsto per la ricerca all'atto di
deposito della domanda di brevetto e il 10% del
corrispettivo stesso all'atto della concessione del

brevetto

Articolo 7 - DIRITTI SPETTANTI AL CENTRO

Il Centro potrà liberamente utilizzare i risultati della ricerca, diversi da quelli disciplinati al precedente articolo 6 "Proprietà intellettuale", 1° comma, allo scopo di ricavarne pubblicazioni di carattere scientifico, previa autorizzazione scritta del Committente.

Articolo 8 - OBBLIGO DI SEGRETEZZA

Il Centro, gli Sperimentatori e il Committente si impegnano a considerare come assolutamente riservato e segreto ogni dato, informazione, documento, cognizione, fatto relativi alle innovazioni tecnologiche di cui al precedente articolo 6 "Proprietà intellettuale".

Gli obblighi di segretezza e riservatezza cesseranno, per i risultati inventivi brevettabili, alla data di pubblicazione della relativa domanda di brevetto, ovvero decorsi 5 anni dalla scadenza del presente contratto, salvo previa autorizzazione scritta della parte titolare dei diritti di brevettare e/o di brevetto.

Articolo 9 - ULTERIORI OBBLIGHI DI SEGRETEZZA

Ciascuna delle parti firmatarie il presente contratto è tenuta ad osservare il segreto nei confronti di

qualsiasi persona non autorizzata, per quanto

riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti

od oggetti di cui fosse venuta a conoscenza o che le

fossero stati comunicati dalla controparte in virtù

del contratto stesso e che non siano oggetto della

disciplina prevista nel precedente articolo 8

"Obbligo di segretezza"

Le Parti ed il loro personale non saranno responsabili

di eventuali danni che dovessero derivare dalla

trasgressione alle disposizioni del presente articolo

qualora provino che detta trasgressione si è

verificata nonostante l'uso della normale diligenza

in rapporto alle circostanze.

Le parti concordano fin da ora che eventuali azioni

di risarcimento danni derivanti dalla trasgressione

alle disposizioni del presente articolo non potranno

comunque avere ad oggetto un risarcimento di importo

superiore al corrispettivo previsto dal contratto.

Articolo 10 - COPERTURE ASSICURATIVE

Il Centro e il Committente dichiarano di aver

stipulato adeguate polizze assicurative a copertura

della "Responsabilità civile verso terzi". Le parti

si obbligano, alla scadenza delle suddette polizze,

a reiterare le coperture assicurative per le suddette

tipologie di rischio, riservandosi di apportare

variazioni - ove necessario - alle condizioni

normative ed ai massimali assicurati ed a comunicare

alla controparte copia di detta polizza.

L'Università provvede alla pubblicazione delle

proprie coperture assicurative sul sito web

dell'Ateneo

[http://www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.i](http://www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.it/site/home/assicurazioni.html)

[t/site/home/assicurazioni.html](http://www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.it/site/home/assicurazioni.html) ; tale pubblicazione

avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

Le parti si impegnano a disciplinare gli aspetti

assicurativi in conformità alle condizioni generali

predisposte dall'Università nel caso in cui, nel

corso dell'esecuzione dell'attività di

ricerca/consulenza, emerga la necessità di scambio di

personale o di materiali tra le parti.

Articolo 11- RECESSO

Le parti contraenti possono recedere dal presente

contratto mediante un preavviso di 3 mesi da

notificare con lettera raccomandata con avviso di

ricevimento.

Nell'ipotesi di recesso da parte del Committente,

questo corrisponderà al Centro l'importo delle spese

già sostenute o per le quali è sorto l'obbligo di

pagare secondo le norme vigenti ed in base al

contratto, al momento del recesso;

Salvo quanto stabilito nel presente articolo, nessuna ulteriore pretesa o rivendicazione può essere avanzata ad alcun titolo dalle parti in conseguenza dell'anticipata cessazione del rapporto contrattuale. Anche nel caso di recesso, le parti rimangono vincolate a quanto previsto nei precedenti artt. 6 "Proprietà intellettuale", 7 "Diritti spettanti al Centro", 8 "Obbligo di segretezza", 9 "Ulteriori obblighi di segretezza".

Articolo 12- COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

Le relazioni e la corrispondenza dovranno essere comunicate dal Centro al Committente all'indirizzo Via Nemo Neviani 4/6- Reggio Emilia fatto salvo quanto eventualmente stabilito per l'invio delle fatture.

La corrispondenza dovrà essere comunicata dal Committente al Centro all'indirizzo Dipartimento di Scienze della Vita Via G. Campi n. 287 - 41125 Modena.

Articolo 13 - FORO COMPETENTE E LEGISLAZIONE APPLICABILE

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dal presente contratto. Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente il foro di Modena in via esclusiva. Il

presente contratto è soggetto alla legge italiana.

Articolo 14 - PRIVACY

Le parti si impegnano, l'una nei confronti dell'altra, a trattare i dati personali di cui verranno a conoscenza durante l'esecuzione del presente atto nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito il "Regolamento") nonché dal D.lgs. 196/2003, così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 101/2018.

In particolare, garantiscono l'osservanza delle garanzie previste in favore degli interessati, attraverso l'adozione di adeguate misure tecniche ed organizzative.

Le parti, inoltre, si impegnano a fornirsi reciproca assistenza in relazione:

- alle richieste che dovessero pervenire dagli interessati ai sensi di quanto previsto dagli artt. 15-22 del Regolamento;
- alle eventuali procedure di valutazione di impatto del trattamento applicate ai sensi dell'art. 35 del Regolamento;
- alle richieste di cooperazione formulate dall'Autorità di controllo ai sensi dell'art. 31 del Regolamento.

Qualora il trattamento effettuato in esecuzione del presente atto dovesse prevedere il trasferimento dei dati in paesi terzi, la parte trasferente si farà carico di informare l'altra, nonché di garantire che il trasferimento avvenga nel rispetto delle condizioni descritte negli artt. 44-49 del Regolamento.

Articolo 15 - SPESE

Tutti gli oneri fiscali diretti ed indiretti derivanti dal presente contratto, comprese le spese di bollo, sono a carico del Committente.

Il presente contratto sarà perfezionato mediante sottoscrizione digitale ed invio a mezzo posta elettronica certificata, è soggetto ad imposta di bollo sin dall'origine, assolta in modo virtuale dal Centro ai sensi degli articoli 15 e 15-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, ed è assoggettato a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni.

Il Committente si obbliga a rimborsare al Centro, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, l'imposta di bollo assolta in modo virtuale, con pagamento tramite PAGOPA come previsto dal D.Lgs 217/2017.

Il presente contratto viene trasmesso al Committente,

all'indirizzo di posta elettronica certificata:

istitutostampa@pec.it.

che è pregato di sottoscriverlo digitalmente ed

inviarlo al Centro al seguente indirizzo di posta

elettronica certificata: biogest@pec.unimore.it .

IL CENTRO

IL DIRETTORE

(Prof.ssa Patrizia Fava)

IL RESPONSABILE SCIENTIFICO PER IL CENTRO

(Prof.ssa Patrizia Fava)

Per accettazione:

IL COMMITTENTE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(Giovanni Mussini)

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. il

sottoscritto, nella qualità sopra indicata, dichiara

di approvare specificatamente le disposizioni

contenute nell' art. 13 (Foro competente e

legislazione applicabile) del presente contratto.

Per accettazione:

IL COMMITTENTE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(Giovanni Mussini)

A5-PR-COM

ALLEGATO TECNICO ALLE RICHIESTE DELL'OFFERTA,

**PROPOSTE TECNICO-ECONOMICHE E CONTRATTUALI DEL
LABORATORIO**

L'Allegato Tecnico costituisce il fondamentale capitolato tecnico-prestazionale e deve contenere una dettagliata descrizione del programma di ricerca/consulenza.

Istituto Stampa S.r.l (di seguito definita Committente) intende affidare a BIOGEST-SITEIA dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia uno studio volto alla progettazione e validazione di un materiale di imballaggio con attività di oxygen scavenging.

La sottoscritta, prof.ssa Patrizia Fava, in qualità di responsabile del progetto dichiara quanto segue:

a) Titolo del programma:

"Studio e progettazione di un materiale attivo nella rimozione dell'ossigeno (oxygen scavengers)"

b) Nominativo del capo progetto

Patrizia Fava - responsabile scientifico
(patrizia.fava@unimore.it)

c) Descrizione generale

La presente offerta di attività si riferisce alla progettazione e sviluppo di un materiale, in forma di film o di coating per film polimerici, in grado di rimuovere l'ossigeno dallo spazio di testa di

confezioni per alimenti sensibili alle ossidazioni in generale e/o ai discoloramenti per effetto combinato dell'esposizione a ossigeno (anche a bassissime pressioni parziali) e luce.

Confini del sistema che si intende studiare:

- Impiego di molecole oxygen scavengers/absorbers di origine naturale, che rientrano nella lista delle sostanze a uso alimentare e preferibilmente definite GRAS (generally recognized as safe)
- Incorporazione delle molecole in una matrice polimerica che possa essere trasformata sia un film, ma preferibilmente in una vernice (coating)

Descrizione nel dettaglio del piano di attività

Le attività in capo al progetto sono

- Individuazione di un congruo numero di potenziali candidati quali oxygen scavengers: in linea di massima, nelle prime fasi della sperimentazione si studieranno acidi organici (a titolo di esempio: acido ascorbico e i suoi sali, acido isoascorbico acido acido gallico), tocoferoli, idrossichinoni, catecolo, etc.
- Valutazione preventiva della modalità con cui le differenti molecole riescono a reagire con

	l'ossigeno (ricerca bibliografica): esigenze in	
	termini di "catalizzatori",	
	attivazione/disattivazione in presenza di	
	umidità (ovvero di umidità relativa).	
	- Selezione, in accordo con il Committente, delle	
	molecole più promettenti	
	- Testing delle molecole o dei complessi volto a	
	definire l'efficacia (assorbono ossigeno e in	
	che quantità riportate all'unità di peso;	
	raggiungimento dello ZERO analitico) e	
	l'efficienza (influenza della temperatura e	
	della pressione parziale di ossigeno iniziale;	
	velocità di assorbimento - tempo necessario al	
	raggiungimento dello ZERO analitico)	
	- Incorporazione delle molecole o dei complessi in	
	matrici polimeriche selezionate dal laboratorio,	
	tali che possano essere trasformate in film o	
	utilizzate come coating su altri materiali	
	- Testing dei materiali additivati in termini di	
	efficacia e di efficienza nella rimozione di	
	ossigeno	
	Tempistica di realizzazione	
	Si prevede di svolgere la sperimentazione in un arco	
	temporale di non più di 12 mesi.	
	Elenco dei risultati previsti	

[illegible]

Università degli studi di Modena e Reggio Emilia - Imposta di bollo assolta in modo virtuale – Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Modena – Ufficio Territoriale di Modena n. 77000 del 26/10/2015

CONTRATTO DI RICERCA/CONSULENZA TRA L'UNIVERSITA'

DEGLI STUDI DI MODENA E DI REGGIO EMILIA - CENTRO

INTERDIPARTIMENTALE MIGLIORAMENTO E VALORIZZAZIONE

RISORSE BIOLOGICHE AGRO ALIMENTARI - BIOGEST SITEIA

E LA CONTROPARTE ISTITUTO STAMPA SRL

L'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia -

CENTRO INTERDIPARTIMENTALE MIGLIORAMENTO E

VALORIZZAZIONE RISORSE BIOLOGICHE AGRO ALIMENTARI -

BIOGEST SITEIA con sede in Reggio Emilia (42122), Via

Amendola n. 2 - Padiglione Besta, codice fiscale e

partita IVA n. 00427620364, nel prosieguo del

presente atto denominato "Centro", rappresentato

dalla Prof.ssa Patrizia Fava, nata a Gragnano

Trebbiense (PC), il 25/5/1960, in qualità di

Direttrice pro tempore, autorizzata alla stipula del

presente contratto con deliberazione del Consiglio

del Centro;

e

La **Prof.ssa Patrizia Fava**, nata a Gragnano Trebbiense

(PC), il 25/5/1960, codice fiscale n.

FVAPRZ60E65E132I, afferente al Centro

Interdipartimentale per il Miglioramento e la

Valorizzazione delle Risorse Biologiche Agro-

Alimentari Biogest Siteia dell'Università degli Studi

di Modena e Reggio Emilia, nel prosieguo del presente

atto chiamato "Sperimentatore" o "Responsabile scientifico del Centro";

e

la Ditta Istituto Stampa S.r.l. con sede legale in Reggio Emilia, Via Nemo Neviani 4/6, codice fiscale e partita IVA n. 00444970354, nel prosieguo del presente atto denominata "impresa" rappresentata da Giovanni Mussini, nato a Reggio Emilia il 08/10/1963, in qualità di legale rappresentante, autorizzato alla stipula del presente protocollo d'intesa con BIOGEST SITEIA

Premesso che

- il Committente opera nel settore della produzione di materiali ed articoli destinati al confezionamento di prodotti alimentari ed è interessato ad aprire una collaborazione con BIOGEST SITEIA per uno studio dal Titolo: "Studio e progettazione di un materiale attivo nella rimozione dell'ossigeno (oxygen scavengers)"

- il "Centro" dispone di risorse umane e strumentali per l'esecuzione della ricerca/consulenza come meglio dettagliata nel successivo articolo 1 del presente contratto;

convengono e stipulano

Articolo 1 - OGGETTO

Il Committente affida al Centro, che accetta, il seguente programma di ricerca/consulenza dal titolo **"Studio e progettazione di un materiale attivo nella rimozione dell'ossigeno (oxygen scavengers)"** da svolgersi presso lo stabilimento del Centro ubicato in Reggio Emilia, Piazzale Europa, n. 1 sotto la Direzione scientifica della Prof.ssa Patrizia Fava, che accetta e che ha il compito di coordinare il programma di ricerca/consulenza, interfacciarsi con il Committente e con le unità operative, supervisionare il personale che attenderà all'esecuzione della ricerca/consulenza.

Il programma di ricerca/consulenza è dettagliato nell'Allegato Tecnico che costituisce parte integrante di questo contratto.

Articolo 2 - REVISIONE DEL CONTRATTO

Le Parti - congiuntamente tra loro - valuteranno periodicamente lo stato di avanzamento della ricerca/consulenza in funzione dello sviluppo del programma di lavoro.

Al termine di ogni fase le Parti provvederanno a revisionare il programma di ricerca/consulenza, comunicando all'altra parte l'insorgere di ritardi e di difficoltà nell'esecuzione della ricerca/consulenza, le relative conseguenze sugli

obiettivi da raggiungere e sugli impegni delle Parti

(tempi, costi, risorse coinvolte, punti di riesame

dell'attività svolta, ecc...)

Qualunque revisione del programma di

ricerca/consulenza comporta l'adeguamento del

corrispettivo spettante al Centro, compresa la

copertura delle maggiori spese; tuttavia:

il Committente può decidere di proseguire il

contratto o interromperlo od orientarlo diversamente,

concordando con il Centro le relative variazioni

(anche ai tempi di esecuzione) per iscritto, mediante

scambio di corrispondenza; in caso di interruzione

della ricerca/consulenza, si applica l'art. 11

"Recesso";

Articolo 3 - DURATA

Il presente contratto entrerà in vigore dalla data

della sua sottoscrizione e avrà la durata di **12 mesi**.

Il presente contratto potrà essere rinnovato tramite

accordo scritto tra le parti.

Articolo 4 - RELAZIONI PERIODICHE

Il Centro si impegna a fornire relazioni periodiche

indicanti le attività poste in essere in esecuzione

del progetto di ricerca/consulenza con particolare

indicazione dei risultati che sono stati

eventualmente conseguiti.

Tali relazioni dovranno essere inoltrate al

Committente alle seguenti scadenze:

1) Al 4° mese dall'avvio della sperimentazione

2) al 8° mese dall'avvio della sperimentazione

3) una relazione finale a conclusione della attività di ricerca (12° mese).

Il Centro si obbliga per la durata di 5 anni a mantenere traccia e a conservare tutta la documentazione ed i giustificativi dei rapporti tenuti con il Committente.

Articolo 5- CORRISPETTIVO

Per lo svolgimento dell'attività di ricerca/consulenza il Committente si impegna a versare al Centro la somma totale di **€ 8.000,00 (euro ottomila/00) oltre IVA di legge.**

Tale somma verrà corrisposta in nr. 3 rate da pagarsi rispettivamente:

1) € 4.000,00 (euro quattromila/00 - corrispondenti al 50% dell'intero corrispettivo) oltre IVA di legge, al momento della stipula del contratto;

2) € 2.000,00 (euro duemila/00 - corrispondenti al 25% dell'intero corrispettivo), oltre IVA di legge al 6° mese dalla stipula del contratto;

3) € 2.000,00 (euro duemila/00 - corrispondenti al 25% dell'intero corrispettivo) oltre IVA di legge al

termine della sperimentazione, alla consegna del rapporto al termine dell'attività di ricerca/consulenza.

Le somme sopra indicate si intendono comprensive di tutti i costi e qualsivoglia spesa sostenuta dal Centro per l'attività svolta.

I pagamenti avverranno dietro presentazione di regolare fattura emessa da parte del Centro.

Le fatture dovranno essere inviate al Committente utilizzando il seguente indirizzo telematico (pec e codice destinatario: CODICE SDI **11IHGUH** PER FATTURAZIONE ELETTRONICA: istitutostampa@pec.it)

Le somme dovranno essere erogate dal Committente con pagamento tramite PAGOPA come previsto dal D.Lgs 217/2017.

Articolo 6 - PROPRIETA' INTELLETTUALE

Benché in forza del presente contratto non sia previsto lo svolgimento da parte del Dipartimento/Centro di un'attività rivolta al conseguimento di risultati inventivi, suscettibili di brevettazione, viene comunque riservata al Committente la piena proprietà di tutte le cognizioni, ancorché non brevettabili, nonché dei brevetti e di ogni altro diritto di privativa industriale risultanti dall'attività oggetto del

	presente contratto, fatti salvi i diritti morali di	
	autore o di inventore ai sensi delle vigenti leggi;	
	il Committente si impegna ad indicare nella domanda	
	di brevetto il nome dell'inventore. Nel caso in cui	
	l'esecuzione della ricerca portasse al deposito di	
	domande di brevetto, al Committente spetterà il	
	diritto di chiedere a nome proprio la brevettazione	
	dei risultati in Italia e all'estero sopportandone le	
	relative spese; in tal caso l'Università sarà tenuta	
	esclusivamente nei confronti del Committente a	
	fornire allo stesso tutta la documentazione	
	scientifica necessaria per l'ottenimento dei suddetti	
	brevetti. Nel caso in cui le attività oggetto del	
	presente contratto portassero al deposito di domande	
	di brevetto, il Committente sarà tenuto a comunicare	
	all'Università, nel termine di 30 giorni, l'avvenuto	
	deposito della domanda di brevetto, con indicazione	
	della data e del numero della stessa. Per ogni	
	brevetto il Committente riconoscerà al	
	Dipartimento/Centro, ancorché sia trasferito a terzi	
	il diritto al deposito di brevetto, un corrispettivo	
	integrativo così costituito: a) dal 10% del	
	corrispettivo previsto per la ricerca all'atto di	
	deposito della domanda di brevetto e il 10% del	
	corrispettivo stesso all'atto della concessione del	

brevetto

Articolo 7 - DIRITTI SPETTANTI AL CENTRO

Il Centro potrà liberamente utilizzare i risultati della ricerca, diversi da quelli disciplinati al precedente articolo 6 "Proprietà intellettuale", 1° comma, allo scopo di ricavarne pubblicazioni di carattere scientifico, previa autorizzazione scritta del Committente.

Articolo 8 - OBBLIGO DI SEGRETEZZA

Il Centro, gli Sperimentatori e il Committente si impegnano a considerare come assolutamente riservato e segreto ogni dato, informazione, documento, cognizione, fatto relativi alle innovazioni tecnologiche di cui al precedente articolo 6 "Proprietà intellettuale".

Gli obblighi di segretezza e riservatezza cesseranno, per i risultati inventivi brevettabili, alla data di pubblicazione della relativa domanda di brevetto, ovvero decorsi 5 anni dalla scadenza del presente contratto, salvo previa autorizzazione scritta della parte titolare dei diritti di brevettare e/o di brevetto.

Articolo 9 - ULTERIORI OBBLIGHI DI SEGRETEZZA

Ciascuna delle parti firmatarie il presente contratto è tenuta ad osservare il segreto nei confronti di

qualsiasi persona non autorizzata, per quanto

riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti

od oggetti di cui fosse venuta a conoscenza o che le

fossero stati comunicati dalla controparte in virtù

del contratto stesso e che non siano oggetto della

disciplina prevista nel precedente articolo 8

"Obbligo di segretezza"

Le Parti ed il loro personale non saranno responsabili

di eventuali danni che dovessero derivare dalla

trasgressione alle disposizioni del presente articolo

qualora provino che detta trasgressione si è

verificata nonostante l'uso della normale diligenza

in rapporto alle circostanze.

Le parti concordano fin da ora che eventuali azioni

di risarcimento danni derivanti dalla trasgressione

alle disposizioni del presente articolo non potranno

comunque avere ad oggetto un risarcimento di importo

superiore al corrispettivo previsto dal contratto.

Articolo 10 - COPERTURE ASSICURATIVE

Il Centro e il Committente dichiarano di aver

stipulato adeguate polizze assicurative a copertura

della "Responsabilità civile verso terzi". Le parti

si obbligano, alla scadenza delle suddette polizze,

a reiterare le coperture assicurative per le suddette

tipologie di rischio, riservandosi di apportare

variazioni - ove necessario - alle condizioni

normative ed ai massimali assicurati ed a comunicare

alla controparte copia di detta polizza.

L'Università provvede alla pubblicazione delle

proprie coperture assicurative sul sito web

dell'Ateneo

[http://www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.i](http://www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.it/site/home/assicurazioni.html)

[t/site/home/assicurazioni.html](http://www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.it/site/home/assicurazioni.html) ; tale pubblicazione

avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

Le parti si impegnano a disciplinare gli aspetti

assicurativi in conformità alle condizioni generali

predisposte dall'Università nel caso in cui, nel

corso dell'esecuzione dell'attività di

ricerca/consulenza, emerga la necessità di scambio di

personale o di materiali tra le parti.

Articolo 11- RECESSO

Le parti contraenti possono recedere dal presente

contratto mediante un preavviso di 3 mesi da

notificare con lettera raccomandata con avviso di

ricevimento.

Nell'ipotesi di recesso da parte del Committente,

questo corrisponderà al Centro l'importo delle spese

già sostenute o per le quali è sorto l'obbligo di

pagare secondo le norme vigenti ed in base al

contratto, al momento del recesso;

Salvo quanto stabilito nel presente articolo, nessuna ulteriore pretesa o rivendicazione può essere avanzata ad alcun titolo dalle parti in conseguenza dell'anticipata cessazione del rapporto contrattuale. Anche nel caso di recesso, le parti rimangono vincolate a quanto previsto nei precedenti artt. 6 "Proprietà intellettuale", 7 "Diritti spettanti al Centro", 8 "Obbligo di segretezza", 9 "Ulteriori obblighi di segretezza".

Articolo 12- COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

Le relazioni e la corrispondenza dovranno essere comunicate dal Centro al Committente all'indirizzo Via Nemo Neviani 4/6- Reggio Emilia fatto salvo quanto eventualmente stabilito per l'invio delle fatture.

La corrispondenza dovrà essere comunicata dal Committente al Centro all'indirizzo Dipartimento di Scienze della Vita Via G. Campi n. 287 - 41125 Modena.

Articolo 13 - FORO COMPETENTE E LEGISLAZIONE APPLICABILE

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dal presente contratto. Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente il foro di Modena in via esclusiva. Il

presente contratto è soggetto alla legge italiana.

Articolo 14 - PRIVACY

Le parti si impegnano, l'una nei confronti dell'altra, a trattare i dati personali di cui verranno a conoscenza durante l'esecuzione del presente atto nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito il "Regolamento") nonché dal D.lgs. 196/2003, così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 101/2018.

In particolare, garantiscono l'osservanza delle garanzie previste in favore degli interessati, attraverso l'adozione di adeguate misure tecniche ed organizzative.

Le parti, inoltre, si impegnano a fornirsi reciproca assistenza in relazione:

- alle richieste che dovessero pervenire dagli interessati ai sensi di quanto previsto dagli artt. 15-22 del Regolamento;
- alle eventuali procedure di valutazione di impatto del trattamento applicate ai sensi dell'art. 35 del Regolamento;
- alle richieste di cooperazione formulate dall'Autorità di controllo ai sensi dell'art. 31 del Regolamento.

Qualora il trattamento effettuato in esecuzione del presente atto dovesse prevedere il trasferimento dei dati in paesi terzi, la parte trasferente si farà carico di informare l'altra, nonché di garantire che il trasferimento avvenga nel rispetto delle condizioni descritte negli artt. 44-49 del Regolamento.

Articolo 15 - SPESE

Tutti gli oneri fiscali diretti ed indiretti derivanti dal presente contratto, comprese le spese di bollo, sono a carico del Committente.

Il presente contratto sarà perfezionato mediante sottoscrizione digitale ed invio a mezzo posta elettronica certificata, è soggetto ad imposta di bollo sin dall'origine, assolta in modo virtuale dal Centro ai sensi degli articoli 15 e 15-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, ed è assoggettato a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni.

Il Committente si obbliga a rimborsare al Centro, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, l'imposta di bollo assolta in modo virtuale, con pagamento tramite PAGOPA come previsto dal D.Lgs 217/2017.

Il presente contratto viene trasmesso al Committente,

all'indirizzo di posta elettronica certificata:

istitutostampa@pec.it.

che è pregato di sottoscriverlo digitalmente ed

inviarlo al Centro al seguente indirizzo di posta

elettronica certificata: biogest@pec.unimore.it .

IL CENTRO

IL DIRETTORE

(Prof.ssa Patrizia Fava)

IL RESPONSABILE SCIENTIFICO PER IL CENTRO

(Prof.ssa Patrizia Fava)

Per accettazione:

IL COMMITTENTE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(Giovanni Mussini)

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. il

sottoscritto, nella qualità sopra indicata, dichiara

di approvare specificatamente le disposizioni

contenute nell' art. 13 (Foro competente e

legislazione applicabile) del presente contratto.

Per accettazione:

IL COMMITTENTE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(Giovanni Mussini)

A5-PR-COM

ALLEGATO TECNICO ALLE RICHIESTE DELL'OFFERTA,

**PROPOSTE TECNICO-ECONOMICHE E CONTRATTUALI DEL
LABORATORIO**

L'Allegato Tecnico costituisce il fondamentale capitolato tecnico-prestazionale e deve contenere una dettagliata descrizione del programma di ricerca/consulenza.

Istituto Stampa S.r.l (di seguito definita Committente) intende affidare a BIOGEST-SITEIA dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia uno studio volto alla progettazione e validazione di un materiale di imballaggio con attività di oxygen scavenging.

La sottoscritta, prof.ssa Patrizia Fava, in qualità di responsabile del progetto dichiara quanto segue:

a) Titolo del programma:

"Studio e progettazione di un materiale attivo nella rimozione dell'ossigeno (oxygen scavengers)"

b) Nominativo del capo progetto

Patrizia Fava - responsabile scientifico
(patrizia.fava@unimore.it)

c) Descrizione generale

La presente offerta di attività si riferisce alla progettazione e sviluppo di un materiale, in forma di film o di coating per film polimerici, in grado di rimuovere l'ossigeno dallo spazio di testa di

confezioni per alimenti sensibili alle ossidazioni in generale e/o ai discoloramenti per effetto combinato dell'esposizione a ossigeno (anche a bassissime pressioni parziali) e luce.

Confini del sistema che si intende studiare:

- Impiego di molecole oxygen scavengers/absorbers di origine naturale, che rientrano nella lista delle sostanze a uso alimentare e preferibilmente definite GRAS (generally recognized as safe)
- Incorporazione delle molecole in una matrice polimerica che possa essere trasformata sia un film, ma preferibilmente in una vernice (coating)

Descrizione nel dettaglio del piano di attività

Le attività in capo al progetto sono

- Individuazione di un congruo numero di potenziali candidati quali oxygen scavengers: in linea di massima, nelle prime fasi della sperimentazione si studieranno acidi organici (a titolo di esempio: acido ascorbico e i suoi sali, acido isoascorbico acido acido gallico), tocoferoli, idrossichinoni, catecolo, etc.
- Valutazione preventiva della modalità con cui le differenti molecole riescono a reagire con

	l'ossigeno (ricerca bibliografica): esigenze in	
	termini di "catalizzatori",	
	attivazione/disattivazione in presenza di	
	umidità (ovvero di umidità relativa).	
	- Selezione, in accordo con il Committente, delle	
	molecole più promettenti	
	- Testing delle molecole o dei complessi volto a	
	definire l'efficacia (assorbono ossigeno e in	
	che quantità riportate all'unità di peso;	
	raggiungimento dello ZERO analitico) e	
	l'efficienza (influenza della temperatura e	
	della pressione parziale di ossigeno iniziale;	
	velocità di assorbimento - tempo necessario al	
	raggiungimento dello ZERO analitico)	
	- Incorporazione delle molecole o dei complessi in	
	matrici polimeriche selezionate dal laboratorio,	
	tali che possano essere trasformate in film o	
	utilizzate come coating su altri materiali	
	- Testing dei materiali additivati in termini di	
	efficacia e di efficienza nella rimozione di	
	ossigeno	
	Tempistica di realizzazione	
	Si prevede di svolgere la sperimentazione in un arco	
	temporale di non più di 12 mesi.	
	Elenco dei risultati previsti	

Università degli studi di Modena e Reggio Emilia - Imposta di bollo assolta in modo virtuale – Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Modena – Ufficio Territoriale di Modena n. 77000 del 26/10/2015

CONTRATTO DI RICERCA/CONSULENZA TRA L'UNIVERSITA'

DEGLI STUDI DI MODENA E DI REGGIO EMILIA - CENTRO

INTERDIPARTIMENTALE MIGLIORAMENTO E VALORIZZAZIONE

RISORSE BIOLOGICHE AGRO ALIMENTARI - BIOGEST SITEIA

E LA CONTROPARTE ISTITUTO STAMPA SRL

L'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia -

CENTRO INTERDIPARTIMENTALE MIGLIORAMENTO E

VALORIZZAZIONE RISORSE BIOLOGICHE AGRO ALIMENTARI -

BIOGEST SITEIA con sede in Reggio Emilia (42122), Via

Amendola n. 2 - Padiglione Besta, codice fiscale e

partita IVA n. 00427620364, nel prosieguo del

presente atto denominato "Centro", rappresentato

dalla Prof.ssa Patrizia Fava, nata a Gragnano

Trebbiense (PC), il 25/5/1960, in qualità di

Direttrice pro tempore, autorizzata alla stipula del

presente contratto con deliberazione del Consiglio

del Centro;

e

La **Prof.ssa Patrizia Fava**, nata a Gragnano Trebbiense

(PC), il 25/5/1960, codice fiscale n.

FVAPRZ60E65E132I, afferente al Centro

Interdipartimentale per il Miglioramento e la

Valorizzazione delle Risorse Biologiche Agro-

Alimentari Biogest Siteia dell'Università degli Studi

di Modena e Reggio Emilia, nel prosieguo del presente

atto chiamato "Sperimentatore" o "Responsabile scientifico del Centro";

e

la Ditta Istituto Stampa S.r.l. con sede legale in Reggio Emilia, Via Nemo Neviani 4/6, codice fiscale e partita IVA n. 00444970354, nel prosieguo del presente atto denominata "impresa" rappresentata da Giovanni Mussini, nato a Reggio Emilia il 08/10/1963, in qualità di legale rappresentante, autorizzato alla stipula del presente protocollo d'intesa con BIOGEST SITEIA

Premesso che

- il Committente opera nel settore della produzione di materiali ed articoli destinati al confezionamento di prodotti alimentari ed è interessato ad aprire una collaborazione con BIOGEST SITEIA per uno studio dal Titolo: "Studio e progettazione di un materiale attivo nella rimozione dell'ossigeno (oxygen scavengers)"

- il "Centro" dispone di risorse umane e strumentali per l'esecuzione della ricerca/consulenza come meglio dettagliata nel successivo articolo 1 del presente contratto;

convengono e stipulano

Articolo 1 - OGGETTO

Il Committente affida al Centro, che accetta, il seguente programma di ricerca/consulenza dal titolo **"Studio e progettazione di un materiale attivo nella rimozione dell'ossigeno (oxygen scavengers)"** da svolgersi presso lo stabilimento del Centro ubicato in Reggio Emilia, Piazzale Europa, n. 1 sotto la Direzione scientifica della Prof.ssa Patrizia Fava, che accetta e che ha il compito di coordinare il programma di ricerca/consulenza, interfacciarsi con il Committente e con le unità operative, supervisionare il personale che attenderà all'esecuzione della ricerca/consulenza.

Il programma di ricerca/consulenza è dettagliato nell'Allegato Tecnico che costituisce parte integrante di questo contratto.

Articolo 2 - REVISIONE DEL CONTRATTO

Le Parti - congiuntamente tra loro - valuteranno periodicamente lo stato di avanzamento della ricerca/consulenza in funzione dello sviluppo del programma di lavoro.

Al termine di ogni fase le Parti provvederanno a revisionare il programma di ricerca/consulenza, comunicando all'altra parte l'insorgere di ritardi e di difficoltà nell'esecuzione della ricerca/consulenza, le relative conseguenze sugli

obiettivi da raggiungere e sugli impegni delle Parti

(tempi, costi, risorse coinvolte, punti di riesame

dell'attività svolta, ecc...)

Qualunque revisione del programma di

ricerca/consulenza comporta l'adeguamento del

corrispettivo spettante al Centro, compresa la

copertura delle maggiori spese; tuttavia:

il Committente può decidere di proseguire il

contratto o interromperlo od orientarlo diversamente,

concordando con il Centro le relative variazioni

(anche ai tempi di esecuzione) per iscritto, mediante

scambio di corrispondenza; in caso di interruzione

della ricerca/consulenza, si applica l'art. 11

"Recesso";

Articolo 3 - DURATA

Il presente contratto entrerà in vigore dalla data

della sua sottoscrizione e avrà la durata di **12 mesi**.

Il presente contratto potrà essere rinnovato tramite

accordo scritto tra le parti.

Articolo 4 - RELAZIONI PERIODICHE

Il Centro si impegna a fornire relazioni periodiche

indicanti le attività poste in essere in esecuzione

del progetto di ricerca/consulenza con particolare

indicazione dei risultati che sono stati

eventualmente conseguiti.

Tali relazioni dovranno essere inoltrate al

Committente alle seguenti scadenze:

1) Al 4° mese dall'avvio della sperimentazione

2) al 8° mese dall'avvio della sperimentazione

3) una relazione finale a conclusione della attività di ricerca (12° mese).

Il Centro si obbliga per la durata di 5 anni a mantenere traccia e a conservare tutta la documentazione ed i giustificativi dei rapporti tenuti con il Committente.

Articolo 5- CORRISPETTIVO

Per lo svolgimento dell'attività di ricerca/consulenza il Committente si impegna a versare al Centro la somma totale di **€ 8.000,00 (euro ottomila/00) oltre IVA di legge.**

Tale somma verrà corrisposta in nr. 3 rate da pagarsi rispettivamente:

1) € 4.000,00 (euro quattromila/00 - corrispondenti al 50% dell'intero corrispettivo) oltre IVA di legge, al momento della stipula del contratto;

2) € 2.000,00 (euro duemila/00 - corrispondenti al 25% dell'intero corrispettivo), oltre IVA di legge al 6° mese dalla stipula del contratto;

3) € 2.000,00 (euro duemila/00 - corrispondenti al 25% dell'intero corrispettivo) oltre IVA di legge al

termine della sperimentazione, alla consegna del rapporto al termine dell'attività di ricerca/consulenza.

Le somme sopra indicate si intendono comprensive di tutti i costi e qualsivoglia spesa sostenuta dal Centro per l'attività svolta.

I pagamenti avverranno dietro presentazione di regolare fattura emessa da parte del Centro.

Le fatture dovranno essere inviate al Committente utilizzando il seguente indirizzo telematico (pec e codice destinatario: CODICE SDI **11IHGUH** PER FATTURAZIONE ELETTRONICA: istitutostampa@pec.it)

Le somme dovranno essere erogate dal Committente con pagamento tramite PAGOPA come previsto dal D.Lgs 217/2017.

Articolo 6 - PROPRIETA' INTELLETTUALE

Benché in forza del presente contratto non sia previsto lo svolgimento da parte del Dipartimento/Centro di un'attività rivolta al conseguimento di risultati inventivi, suscettibili di brevettazione, viene comunque riservata al Committente la piena proprietà di tutte le cognizioni, ancorché non brevettabili, nonché dei brevetti e di ogni altro diritto di privativa industriale risultanti dall'attività oggetto del

presente contratto, fatti salvi i diritti morali di
autore o di inventore ai sensi delle vigenti leggi;
il Committente si impegna ad indicare nella domanda
di brevetto il nome dell'inventore. Nel caso in cui
l'esecuzione della ricerca portasse al deposito di
domande di brevetto, al Committente spetterà il
diritto di chiedere a nome proprio la brevettazione
dei risultati in Italia e all'estero sopportandone le
relative spese; in tal caso l'Università sarà tenuta
esclusivamente nei confronti del Committente a
fornire allo stesso tutta la documentazione
scientifica necessaria per l'ottenimento dei suddetti
brevetti. Nel caso in cui le attività oggetto del
presente contratto portassero al deposito di domande
di brevetto, il Committente sarà tenuto a comunicare
all'Università, nel termine di 30 giorni, l'avvenuto
deposito della domanda di brevetto, con indicazione
della data e del numero della stessa. Per ogni
brevetto il Committente riconoscerà al
Dipartimento/Centro, ancorché sia trasferito a terzi
il diritto al deposito di brevetto, un corrispettivo
integrativo così costituito: a) dal 10% del
corrispettivo previsto per la ricerca all'atto di
deposito della domanda di brevetto e il 10% del
corrispettivo stesso all'atto della concessione del

brevetto

Articolo 7 - DIRITTI SPETTANTI AL CENTRO

Il Centro potrà liberamente utilizzare i risultati della ricerca, diversi da quelli disciplinati al precedente articolo 6 "Proprietà intellettuale", 1° comma, allo scopo di ricavarne pubblicazioni di carattere scientifico, previa autorizzazione scritta del Committente.

Articolo 8 - OBBLIGO DI SEGRETEZZA

Il Centro, gli Sperimentatori e il Committente si impegnano a considerare come assolutamente riservato e segreto ogni dato, informazione, documento, cognizione, fatto relativi alle innovazioni tecnologiche di cui al precedente articolo 6 "Proprietà intellettuale".

Gli obblighi di segretezza e riservatezza cesseranno, per i risultati inventivi brevettabili, alla data di pubblicazione della relativa domanda di brevetto, ovvero decorsi 5 anni dalla scadenza del presente contratto, salvo previa autorizzazione scritta della parte titolare dei diritti di brevettare e/o di brevetto.

Articolo 9 - ULTERIORI OBBLIGHI DI SEGRETEZZA

Ciascuna delle parti firmatarie il presente contratto è tenuta ad osservare il segreto nei confronti di

qualsiasi persona non autorizzata, per quanto

riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti

od oggetti di cui fosse venuta a conoscenza o che le

fossero stati comunicati dalla controparte in virtù

del contratto stesso e che non siano oggetto della

disciplina prevista nel precedente articolo 8

"Obbligo di segretezza"

Le Parti ed il loro personale non saranno responsabili

di eventuali danni che dovessero derivare dalla

trasgressione alle disposizioni del presente articolo

qualora provino che detta trasgressione si è

verificata nonostante l'uso della normale diligenza

in rapporto alle circostanze.

Le parti concordano fin da ora che eventuali azioni

di risarcimento danni derivanti dalla trasgressione

alle disposizioni del presente articolo non potranno

comunque avere ad oggetto un risarcimento di importo

superiore al corrispettivo previsto dal contratto.

Articolo 10 - COPERTURE ASSICURATIVE

Il Centro e il Committente dichiarano di aver

stipulato adeguate polizze assicurative a copertura

della "Responsabilità civile verso terzi". Le parti

si obbligano, alla scadenza delle suddette polizze,

a reiterare le coperture assicurative per le suddette

tipologie di rischio, riservandosi di apportare

variazioni - ove necessario - alle condizioni

normative ed ai massimali assicurati ed a comunicare

alla controparte copia di detta polizza.

L'Università provvede alla pubblicazione delle

proprie coperture assicurative sul sito web

dell'Ateneo

[http://www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.i](http://www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.it/site/home/assicurazioni.html)

[t/site/home/assicurazioni.html](http://www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.it/site/home/assicurazioni.html) ; tale pubblicazione

avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

Le parti si impegnano a disciplinare gli aspetti

assicurativi in conformità alle condizioni generali

predisposte dall'Università nel caso in cui, nel

corso dell'esecuzione dell'attività di

ricerca/consulenza, emerga la necessità di scambio di

personale o di materiali tra le parti.

Articolo 11- RECESSO

Le parti contraenti possono recedere dal presente

contratto mediante un preavviso di 3 mesi da

notificare con lettera raccomandata con avviso di

ricevimento.

Nell'ipotesi di recesso da parte del Committente,

questo corrisponderà al Centro l'importo delle spese

già sostenute o per le quali è sorto l'obbligo di

pagare secondo le norme vigenti ed in base al

contratto, al momento del recesso;

Salvo quanto stabilito nel presente articolo, nessuna ulteriore pretesa o rivendicazione può essere avanzata ad alcun titolo dalle parti in conseguenza dell'anticipata cessazione del rapporto contrattuale. Anche nel caso di recesso, le parti rimangono vincolate a quanto previsto nei precedenti artt. 6 "Proprietà intellettuale", 7 "Diritti spettanti al Centro", 8 "Obbligo di segretezza", 9 "Ulteriori obblighi di segretezza".

Articolo 12- COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

Le relazioni e la corrispondenza dovranno essere comunicate dal Centro al Committente all'indirizzo Via Nemo Neviani 4/6- Reggio Emilia fatto salvo quanto eventualmente stabilito per l'invio delle fatture.

La corrispondenza dovrà essere comunicata dal Committente al Centro all'indirizzo Dipartimento di Scienze della Vita Via G. Campi n. 287 - 41125 Modena.

Articolo 13 - FORO COMPETENTE E LEGISLAZIONE APPLICABILE

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dal presente contratto. Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente il foro di Modena in via esclusiva. Il

presente contratto è soggetto alla legge italiana.

Articolo 14 - PRIVACY

Le parti si impegnano, l'una nei confronti dell'altra, a trattare i dati personali di cui verranno a conoscenza durante l'esecuzione del presente atto nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito il "Regolamento") nonché dal D.lgs. 196/2003, così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 101/2018.

In particolare, garantiscono l'osservanza delle garanzie previste in favore degli interessati, attraverso l'adozione di adeguate misure tecniche ed organizzative.

Le parti, inoltre, si impegnano a fornirsi reciproca assistenza in relazione:

- alle richieste che dovessero pervenire dagli interessati ai sensi di quanto previsto dagli artt. 15-22 del Regolamento;
- alle eventuali procedure di valutazione di impatto del trattamento applicate ai sensi dell'art. 35 del Regolamento;
- alle richieste di cooperazione formulate dall'Autorità di controllo ai sensi dell'art. 31 del Regolamento.

Qualora il trattamento effettuato in esecuzione del presente atto dovesse prevedere il trasferimento dei dati in paesi terzi, la parte trasferente si farà carico di informare l'altra, nonché di garantire che il trasferimento avvenga nel rispetto delle condizioni descritte negli artt. 44-49 del Regolamento.

Articolo 15 - SPESE

Tutti gli oneri fiscali diretti ed indiretti derivanti dal presente contratto, comprese le spese di bollo, sono a carico del Committente.

Il presente contratto sarà perfezionato mediante sottoscrizione digitale ed invio a mezzo posta elettronica certificata, è soggetto ad imposta di bollo sin dall'origine, assolta in modo virtuale dal Centro ai sensi degli articoli 15 e 15-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, ed è assoggettato a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni.

Il Committente si obbliga a rimborsare al Centro, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, l'imposta di bollo assolta in modo virtuale, con pagamento tramite PAGOPA come previsto dal D.Lgs 217/2017.

Il presente contratto viene trasmesso al Committente,

all'indirizzo di posta elettronica certificata:

istitutostampa@pec.it.

che è pregato di sottoscriverlo digitalmente ed

inviarlo al Centro al seguente indirizzo di posta

elettronica certificata: biogest@pec.unimore.it .

IL CENTRO

IL DIRETTORE

(Prof.ssa Patrizia Fava)

IL RESPONSABILE SCIENTIFICO PER IL CENTRO

(Prof.ssa Patrizia Fava)

Per accettazione:

IL COMMITTENTE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(Giovanni Mussini)

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. il

sottoscritto, nella qualità sopra indicata, dichiara

di approvare specificatamente le disposizioni

contenute nell' art. 13 (Foro competente e

legislazione applicabile) del presente contratto.

Per accettazione:

IL COMMITTENTE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(Giovanni Mussini)

A5-PR-COM

ALLEGATO TECNICO ALLE RICHIESTE DELL'OFFERTA,

**PROPOSTE TECNICO-ECONOMICHE E CONTRATTUALI DEL
LABORATORIO**

L'Allegato Tecnico costituisce il fondamentale capitolato tecnico-prestazionale e deve contenere una dettagliata descrizione del programma di ricerca/consulenza.

Istituto Stampa S.r.l (di seguito definita Committente) intende affidare a BIOGEST-SITEIA dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia uno studio volto alla progettazione e validazione di un materiale di imballaggio con attività di oxygen scavenging.

La sottoscritta, prof.ssa Patrizia Fava, in qualità di responsabile del progetto dichiara quanto segue:

a) Titolo del programma:

"Studio e progettazione di un materiale attivo nella rimozione dell'ossigeno (oxygen scavengers)"

b) Nominativo del capo progetto

Patrizia Fava - responsabile scientifico
(patrizia.fava@unimore.it)

c) Descrizione generale

La presente offerta di attività si riferisce alla progettazione e sviluppo di un materiale, in forma di film o di coating per film polimerici, in grado di rimuovere l'ossigeno dallo spazio di testa di

confezioni per alimenti sensibili alle ossidazioni in generale e/o ai discoloramenti per effetto combinato dell'esposizione a ossigeno (anche a bassissime pressioni parziali) e luce.

Confini del sistema che si intende studiare:

- Impiego di molecole oxygen scavengers/absorbers di origine naturale, che rientrano nella lista delle sostanze a uso alimentare e preferibilmente definite GRAS (generally recognized as safe)
- Incorporazione delle molecole in una matrice polimerica che possa essere trasformata sia un film, ma preferibilmente in una vernice (coating)

Descrizione nel dettaglio del piano di attività

Le attività in capo al progetto sono

- Individuazione di un congruo numero di potenziali candidati quali oxygen scavengers: in linea di massima, nelle prime fasi della sperimentazione si studieranno acidi organici (a titolo di esempio: acido ascorbico e i suoi sali, acido isoascorbico acido acido gallico), tocoferoli, idrossichinoni, catecolo, etc.
- Valutazione preventiva della modalità con cui le differenti molecole riescono a reagire con

	l'ossigeno (ricerca bibliografica): esigenze in	
	termini di "catalizzatori",	
	attivazione/disattivazione in presenza di	
	umidità (ovvero di umidità relativa).	
	- Selezione, in accordo con il Committente, delle	
	molecole più promettenti	
	- Testing delle molecole o dei complessi volto a	
	definire l'efficacia (assorbono ossigeno e in	
	che quantità riportate all'unità di peso;	
	raggiungimento dello ZERO analitico) e	
	l'efficienza (influenza della temperatura e	
	della pressione parziale di ossigeno iniziale;	
	velocità di assorbimento - tempo necessario al	
	raggiungimento dello ZERO analitico)	
	- Incorporazione delle molecole o dei complessi in	
	matrici polimeriche selezionate dal laboratorio,	
	tali che possano essere trasformate in film o	
	utilizzate come coating su altri materiali	
	- Testing dei materiali additivati in termini di	
	efficacia e di efficienza nella rimozione di	
	ossigeno	
	Tempistica di realizzazione	
	Si prevede di svolgere la sperimentazione in un arco	
	temporale di non più di 12 mesi.	
	Elenco dei risultati previsti	

[illegible]

Università degli studi di Modena e Reggio Emilia - Imposta di bollo assolta in modo virtuale – Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Modena – Ufficio Territoriale di Modena n. 77000 del 26/10/2015

CONTRATTO DI RICERCA/CONSULENZA TRA L'UNIVERSITA'

DEGLI STUDI DI MODENA E DI REGGIO EMILIA - CENTRO

INTERDIPARTIMENTALE MIGLIORAMENTO E VALORIZZAZIONE

RISORSE BIOLOGICHE AGRO ALIMENTARI - BIOGEST SITEIA

E LA CONTROPARTE ISTITUTO STAMPA SRL

L'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia -

CENTRO INTERDIPARTIMENTALE MIGLIORAMENTO E

VALORIZZAZIONE RISORSE BIOLOGICHE AGRO ALIMENTARI -

BIOGEST SITEIA con sede in Reggio Emilia (42122), Via

Amendola n. 2 - Padiglione Besta, codice fiscale e

partita IVA n. 00427620364, nel prosieguo del

presente atto denominato "Centro", rappresentato

dalla Prof.ssa Patrizia Fava, nata a Gragnano

Trebbiense (PC), il 25/5/1960, in qualità di

Direttrice pro tempore, autorizzata alla stipula del

presente contratto con deliberazione del Consiglio

del Centro;

e

La **Prof.ssa Patrizia Fava**, nata a Gragnano Trebbiense

(PC), il 25/5/1960, codice fiscale n.

FVAPRZ60E65E132I, afferente al Centro

Interdipartimentale per il Miglioramento e la

Valorizzazione delle Risorse Biologiche Agro-

Alimentari Biogest Siteia dell'Università degli Studi

di Modena e Reggio Emilia, nel prosieguo del presente

atto chiamato "Sperimentatore" o "Responsabile scientifico del Centro";

e

la Ditta Istituto Stampa S.r.l. con sede legale in Reggio Emilia, Via Nemo Neviani 4/6, codice fiscale e partita IVA n. 00444970354, nel prosieguo del presente atto denominata "impresa" rappresentata da Giovanni Mussini, nato a Reggio Emilia il 08/10/1963, in qualità di legale rappresentante, autorizzato alla stipula del presente protocollo d'intesa con BIOGEST SITEIA

Premesso che

- il Committente opera nel settore della produzione di materiali ed articoli destinati al confezionamento di prodotti alimentari ed è interessato ad aprire una collaborazione con BIOGEST SITEIA per uno studio dal Titolo: "Studio e progettazione di un materiale attivo nella rimozione dell'ossigeno (oxygen scavengers)"

- il "Centro" dispone di risorse umane e strumentali per l'esecuzione della ricerca/consulenza come meglio dettagliata nel successivo articolo 1 del presente contratto;

convengono e stipulano

Articolo 1 - OGGETTO

Il Committente affida al Centro, che accetta, il seguente programma di ricerca/consulenza dal titolo **"Studio e progettazione di un materiale attivo nella rimozione dell'ossigeno (oxygen scavengers)"** da svolgersi presso lo stabilimento del Centro ubicato in Reggio Emilia, Piazzale Europa, n. 1 sotto la Direzione scientifica della Prof.ssa Patrizia Fava, che accetta e che ha il compito di coordinare il programma di ricerca/consulenza, interfacciarsi con il Committente e con le unità operative, supervisionare il personale che attenderà all'esecuzione della ricerca/consulenza.

Il programma di ricerca/consulenza è dettagliato nell'Allegato Tecnico che costituisce parte integrante di questo contratto.

Articolo 2 - REVISIONE DEL CONTRATTO

Le Parti - congiuntamente tra loro - valuteranno periodicamente lo stato di avanzamento della ricerca/consulenza in funzione dello sviluppo del programma di lavoro.

Al termine di ogni fase le Parti provvederanno a revisionare il programma di ricerca/consulenza, comunicando all'altra parte l'insorgere di ritardi e di difficoltà nell'esecuzione della ricerca/consulenza, le relative conseguenze sugli

obiettivi da raggiungere e sugli impegni delle Parti

(tempi, costi, risorse coinvolte, punti di riesame

dell'attività svolta, ecc...)

Qualunque revisione del programma di

ricerca/consulenza comporta l'adeguamento del

corrispettivo spettante al Centro, compresa la

copertura delle maggiori spese; tuttavia:

il Committente può decidere di proseguire il

contratto o interromperlo od orientarlo diversamente,

concordando con il Centro le relative variazioni

(anche ai tempi di esecuzione) per iscritto, mediante

scambio di corrispondenza; in caso di interruzione

della ricerca/consulenza, si applica l'art. 11

"Recesso";

Articolo 3 - DURATA

Il presente contratto entrerà in vigore dalla data

della sua sottoscrizione e avrà la durata di **12 mesi**.

Il presente contratto potrà essere rinnovato tramite

accordo scritto tra le parti.

Articolo 4 - RELAZIONI PERIODICHE

Il Centro si impegna a fornire relazioni periodiche

indicanti le attività poste in essere in esecuzione

del progetto di ricerca/consulenza con particolare

indicazione dei risultati che sono stati

eventualmente conseguiti.

Tali relazioni dovranno essere inoltrate al

Committente alle seguenti scadenze:

1) Al 4° mese dall'avvio della sperimentazione

2) al 8° mese dall'avvio della sperimentazione

3) una relazione finale a conclusione della attività di ricerca (12° mese).

Il Centro si obbliga per la durata di 5 anni a mantenere traccia e a conservare tutta la documentazione ed i giustificativi dei rapporti tenuti con il Committente.

Articolo 5- CORRISPETTIVO

Per lo svolgimento dell'attività di ricerca/consulenza il Committente si impegna a versare al Centro la somma totale di **€ 8.000,00 (euro ottomila/00) oltre IVA di legge.**

Tale somma verrà corrisposta in nr. 3 rate da pagarsi rispettivamente:

1) € 4.000,00 (euro quattromila/00 - corrispondenti al 50% dell'intero corrispettivo) oltre IVA di legge, al momento della stipula del contratto;

2) € 2.000,00 (euro duemila/00 - corrispondenti al 25% dell'intero corrispettivo), oltre IVA di legge al 6° mese dalla stipula del contratto;

3) € 2.000,00 (euro duemila/00 - corrispondenti al 25% dell'intero corrispettivo) oltre IVA di legge al

termine della sperimentazione, alla consegna del rapporto al termine dell'attività di ricerca/consulenza.

Le somme sopra indicate si intendono comprensive di tutti i costi e qualsivoglia spesa sostenuta dal Centro per l'attività svolta.

I pagamenti avverranno dietro presentazione di regolare fattura emessa da parte del Centro.

Le fatture dovranno essere inviate al Committente utilizzando il seguente indirizzo telematico (pec e codice destinatario: CODICE SDI **11IHGUH** PER FATTURAZIONE ELETTRONICA: istitutostampa@pec.it)

Le somme dovranno essere erogate dal Committente con pagamento tramite PAGOPA come previsto dal D.Lgs 217/2017.

Articolo 6 - PROPRIETA' INTELLETTUALE

Benché in forza del presente contratto non sia previsto lo svolgimento da parte del Dipartimento/Centro di un'attività rivolta al conseguimento di risultati inventivi, suscettibili di brevettazione, viene comunque riservata al Committente la piena proprietà di tutte le cognizioni, ancorché non brevettabili, nonché dei brevetti e di ogni altro diritto di privativa industriale risultanti dall'attività oggetto del

presente contratto, fatti salvi i diritti morali di
autore o di inventore ai sensi delle vigenti leggi;
il Committente si impegna ad indicare nella domanda
di brevetto il nome dell'inventore. Nel caso in cui
l'esecuzione della ricerca portasse al deposito di
domande di brevetto, al Committente spetterà il
diritto di chiedere a nome proprio la brevettazione
dei risultati in Italia e all'estero sopportandone le
relative spese; in tal caso l'Università sarà tenuta
esclusivamente nei confronti del Committente a
fornire allo stesso tutta la documentazione
scientifica necessaria per l'ottenimento dei suddetti
brevetti. Nel caso in cui le attività oggetto del
presente contratto portassero al deposito di domande
di brevetto, il Committente sarà tenuto a comunicare
all'Università, nel termine di 30 giorni, l'avvenuto
deposito della domanda di brevetto, con indicazione
della data e del numero della stessa. Per ogni
brevetto il Committente riconoscerà al
Dipartimento/Centro, ancorché sia trasferito a terzi
il diritto al deposito di brevetto, un corrispettivo
integrativo così costituito: a) dal 10% del
corrispettivo previsto per la ricerca all'atto di
deposito della domanda di brevetto e il 10% del
corrispettivo stesso all'atto della concessione del

brevetto

Articolo 7 - DIRITTI SPETTANTI AL CENTRO

Il Centro potrà liberamente utilizzare i risultati della ricerca, diversi da quelli disciplinati al precedente articolo 6 "Proprietà intellettuale", 1° comma, allo scopo di ricavarne pubblicazioni di carattere scientifico, previa autorizzazione scritta del Committente.

Articolo 8 - OBBLIGO DI SEGRETEZZA

Il Centro, gli Sperimentatori e il Committente si impegnano a considerare come assolutamente riservato e segreto ogni dato, informazione, documento, cognizione, fatto relativi alle innovazioni tecnologiche di cui al precedente articolo 6 "Proprietà intellettuale".

Gli obblighi di segretezza e riservatezza cesseranno, per i risultati inventivi brevettabili, alla data di pubblicazione della relativa domanda di brevetto, ovvero decorsi 5 anni dalla scadenza del presente contratto, salvo previa autorizzazione scritta della parte titolare dei diritti di brevettare e/o di brevetto.

Articolo 9 - ULTERIORI OBBLIGHI DI SEGRETEZZA

Ciascuna delle parti firmatarie il presente contratto è tenuta ad osservare il segreto nei confronti di

qualsiasi persona non autorizzata, per quanto

riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti

od oggetti di cui fosse venuta a conoscenza o che le

fossero stati comunicati dalla controparte in virtù

del contratto stesso e che non siano oggetto della

disciplina prevista nel precedente articolo 8

"Obbligo di segretezza"

Le Parti ed il loro personale non saranno responsabili

di eventuali danni che dovessero derivare dalla

trasgressione alle disposizioni del presente articolo

qualora provino che detta trasgressione si è

verificata nonostante l'uso della normale diligenza

in rapporto alle circostanze.

Le parti concordano fin da ora che eventuali azioni

di risarcimento danni derivanti dalla trasgressione

alle disposizioni del presente articolo non potranno

comunque avere ad oggetto un risarcimento di importo

superiore al corrispettivo previsto dal contratto.

Articolo 10 - COPERTURE ASSICURATIVE

Il Centro e il Committente dichiarano di aver

stipulato adeguate polizze assicurative a copertura

della "Responsabilità civile verso terzi". Le parti

si obbligano, alla scadenza delle suddette polizze,

a reiterare le coperture assicurative per le suddette

tipologie di rischio, riservandosi di apportare

variazioni - ove necessario - alle condizioni

normative ed ai massimali assicurati ed a comunicare

alla controparte copia di detta polizza.

L'Università provvede alla pubblicazione delle

proprie coperture assicurative sul sito web

dell'Ateneo

[http://www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.i](http://www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.it/site/home/assicurazioni.html)

[t/site/home/assicurazioni.html](http://www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.it/site/home/assicurazioni.html) ; tale pubblicazione

avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

Le parti si impegnano a disciplinare gli aspetti

assicurativi in conformità alle condizioni generali

predisposte dall'Università nel caso in cui, nel

corso dell'esecuzione dell'attività di

ricerca/consulenza, emerga la necessità di scambio di

personale o di materiali tra le parti.

Articolo 11- RECESSO

Le parti contraenti possono recedere dal presente

contratto mediante un preavviso di 3 mesi da

notificare con lettera raccomandata con avviso di

ricevimento.

Nell'ipotesi di recesso da parte del Committente,

questo corrisponderà al Centro l'importo delle spese

già sostenute o per le quali è sorto l'obbligo di

pagare secondo le norme vigenti ed in base al

contratto, al momento del recesso;

Salvo quanto stabilito nel presente articolo, nessuna ulteriore pretesa o rivendicazione può essere avanzata ad alcun titolo dalle parti in conseguenza dell'anticipata cessazione del rapporto contrattuale. Anche nel caso di recesso, le parti rimangono vincolate a quanto previsto nei precedenti artt. 6 "Proprietà intellettuale", 7 "Diritti spettanti al Centro", 8 "Obbligo di segretezza", 9 "Ulteriori obblighi di segretezza".

Articolo 12- COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

Le relazioni e la corrispondenza dovranno essere comunicate dal Centro al Committente all'indirizzo Via Nemo Neviani 4/6- Reggio Emilia fatto salvo quanto eventualmente stabilito per l'invio delle fatture.

La corrispondenza dovrà essere comunicata dal Committente al Centro all'indirizzo Dipartimento di Scienze della Vita Via G. Campi n. 287 - 41125 Modena.

Articolo 13 - FORO COMPETENTE E LEGISLAZIONE APPLICABILE

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dal presente contratto. Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente il foro di Modena in via esclusiva. Il

presente contratto è soggetto alla legge italiana.

Articolo 14 - PRIVACY

Le parti si impegnano, l'una nei confronti dell'altra, a trattare i dati personali di cui verranno a conoscenza durante l'esecuzione del presente atto nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito il "Regolamento") nonché dal D.lgs. 196/2003, così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 101/2018.

In particolare, garantiscono l'osservanza delle garanzie previste in favore degli interessati, attraverso l'adozione di adeguate misure tecniche ed organizzative.

Le parti, inoltre, si impegnano a fornirsi reciproca assistenza in relazione:

- alle richieste che dovessero pervenire dagli interessati ai sensi di quanto previsto dagli artt. 15-22 del Regolamento;
- alle eventuali procedure di valutazione di impatto del trattamento applicate ai sensi dell'art. 35 del Regolamento;
- alle richieste di cooperazione formulate dall'Autorità di controllo ai sensi dell'art. 31 del Regolamento.

Qualora il trattamento effettuato in esecuzione del presente atto dovesse prevedere il trasferimento dei dati in paesi terzi, la parte trasferente si farà carico di informare l'altra, nonché di garantire che il trasferimento avvenga nel rispetto delle condizioni descritte negli artt. 44-49 del Regolamento.

Articolo 15 - SPESE

Tutti gli oneri fiscali diretti ed indiretti derivanti dal presente contratto, comprese le spese di bollo, sono a carico del Committente.

Il presente contratto sarà perfezionato mediante sottoscrizione digitale ed invio a mezzo posta elettronica certificata, è soggetto ad imposta di bollo sin dall'origine, assolta in modo virtuale dal Centro ai sensi degli articoli 15 e 15-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, ed è assoggettato a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni.

Il Committente si obbliga a rimborsare al Centro, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, l'imposta di bollo assolta in modo virtuale, con pagamento tramite PAGOPA come previsto dal D.Lgs 217/2017.

Il presente contratto viene trasmesso al Committente,

all'indirizzo di posta elettronica certificata:

istitutostampa@pec.it.

che è pregato di sottoscriverlo digitalmente ed

inviarlo al Centro al seguente indirizzo di posta

elettronica certificata: biogest@pec.unimore.it .

IL CENTRO

IL DIRETTORE

(Prof.ssa Patrizia Fava)

IL RESPONSABILE SCIENTIFICO PER IL CENTRO

(Prof.ssa Patrizia Fava)

Per accettazione:

IL COMMITTENTE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(Giovanni Mussini)

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. il

sottoscritto, nella qualità sopra indicata, dichiara

di approvare specificatamente le disposizioni

contenute nell' art. 13 (Foro competente e

legislazione applicabile) del presente contratto.

Per accettazione:

IL COMMITTENTE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(Giovanni Mussini)

A5-PR-COM

ALLEGATO TECNICO ALLE RICHIESTE DELL'OFFERTA,

**PROPOSTE TECNICO-ECONOMICHE E CONTRATTUALI DEL
LABORATORIO**

L'Allegato Tecnico costituisce il fondamentale capitolato tecnico-prestazionale e deve contenere una dettagliata descrizione del programma di ricerca/consulenza.

Istituto Stampa S.r.l (di seguito definita Committente) intende affidare a BIOGEST-SITEIA dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia uno studio volto alla progettazione e validazione di un materiale di imballaggio con attività di oxygen scavenging.

La sottoscritta, prof.ssa Patrizia Fava, in qualità di responsabile del progetto dichiara quanto segue:

a) Titolo del programma:

"Studio e progettazione di un materiale attivo nella rimozione dell'ossigeno (oxygen scavengers)"

b) Nominativo del capo progetto

Patrizia Fava - responsabile scientifico
(patrizia.fava@unimore.it)

c) Descrizione generale

La presente offerta di attività si riferisce alla progettazione e sviluppo di un materiale, in forma di film o di coating per film polimerici, in grado di rimuovere l'ossigeno dallo spazio di testa di

confezioni per alimenti sensibili alle ossidazioni in generale e/o ai discoloramenti per effetto combinato dell'esposizione a ossigeno (anche a bassissime pressioni parziali) e luce.

Confini del sistema che si intende studiare:

- Impiego di molecole oxygen scavengers/absorbers di origine naturale, che rientrano nella lista delle sostanze a uso alimentare e preferibilmente definite GRAS (generally recognized as safe)
- Incorporazione delle molecole in una matrice polimerica che possa essere trasformata sia un film, ma preferibilmente in una vernice (coating)

Descrizione nel dettaglio del piano di attività

Le attività in capo al progetto sono

- Individuazione di un congruo numero di potenziali candidati quali oxygen scavengers: in linea di massima, nelle prime fasi della sperimentazione si studieranno acidi organici (a titolo di esempio: acido ascorbico e i suoi sali, acido isoascorbico acido acido gallico), tocoferoli, idrossichinoni, catecolo, etc.
- Valutazione preventiva della modalità con cui le differenti molecole riescono a reagire con

	l'ossigeno (ricerca bibliografica): esigenze in	
	termini di "catalizzatori",	
	attivazione/disattivazione in presenza di	
	umidità (ovvero di umidità relativa).	
	- Selezione, in accordo con il Committente, delle	
	molecole più promettenti	
	- Testing delle molecole o dei complessi volto a	
	definire l'efficacia (assorbono ossigeno e in	
	che quantità riportate all'unità di peso;	
	raggiungimento dello ZERO analitico) e	
	l'efficienza (influenza della temperatura e	
	della pressione parziale di ossigeno iniziale;	
	velocità di assorbimento - tempo necessario al	
	raggiungimento dello ZERO analitico)	
	- Incorporazione delle molecole o dei complessi in	
	matrici polimeriche selezionate dal laboratorio,	
	tali che possano essere trasformate in film o	
	utilizzate come coating su altri materiali	
	- Testing dei materiali additivati in termini di	
	efficacia e di efficienza nella rimozione di	
	ossigeno	
	Tempistica di realizzazione	
	Si prevede di svolgere la sperimentazione in un arco	
	temporale di non più di 12 mesi.	
	Elenco dei risultati previsti	

a. Caratterizzazione dell'attività di oxygen

scavenging di molecole naturali e loro

efficienze ed efficacia

b. Proposte di matrici in cui includere le molecole

di cui al punto 1 e possibile scaling up delle

soluzioni individuate

Proposta economica

Sulla base delle attività che saranno svolte

nell'ambito di un contratto di ricerca/consulenza da

stipulare tra BIOGEST-SITEIA e l'azienda Istituto

Stampa la proposta economica è di **8,000 euro (+ IVA**

di legge

Università degli studi di Modena e Reggio Emilia - Imposta di bollo assolta in modo virtuale – Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Modena – Ufficio Territoriale di Modena n. 77000 del 26/10/2015

CONTRATTO DI RICERCA/CONSULENZA TRA L'UNIVERSITA'

DEGLI STUDI DI MODENA E DI REGGIO EMILIA - CENTRO

INTERDIPARTIMENTALE MIGLIORAMENTO E VALORIZZAZIONE

RISORSE BIOLOGICHE AGRO ALIMENTARI - BIOGEST SITEIA

E LA CONTROPARTE ISTITUTO STAMPA SRL

L'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia -

CENTRO INTERDIPARTIMENTALE MIGLIORAMENTO E

VALORIZZAZIONE RISORSE BIOLOGICHE AGRO ALIMENTARI -

BIOGEST SITEIA con sede in Reggio Emilia (42122), Via

Amendola n. 2 - Padiglione Besta, codice fiscale e

partita IVA n. 00427620364, nel prosieguo del

presente atto denominato "Centro", rappresentato

dalla Prof.ssa Patrizia Fava, nata a Gragnano

Trebbiense (PC), il 25/5/1960, in qualità di

Direttrice pro tempore, autorizzata alla stipula del

presente contratto con deliberazione del Consiglio

del Centro;

e

La **Prof.ssa Patrizia Fava**, nata a Gragnano Trebbiense

(PC), il 25/5/1960, codice fiscale n.

FVAPRZ60E65E132I, afferente al Centro

Interdipartimentale per il Miglioramento e la

Valorizzazione delle Risorse Biologiche Agro-

Alimentari Biogest Siteia dell'Università degli Studi

di Modena e Reggio Emilia, nel prosieguo del presente

atto chiamato "Sperimentatore" o "Responsabile scientifico del Centro";

e

la Ditta Istituto Stampa S.r.l. con sede legale in Reggio Emilia, Via Nemo Neviani 4/6, codice fiscale e partita IVA n. 00444970354, nel prosieguo del presente atto denominata "impresa" rappresentata da Giovanni Mussini, nato a Reggio Emilia il 08/10/1963, in qualità di legale rappresentante, autorizzato alla stipula del presente protocollo d'intesa con BIOGEST SITEIA

Premesso che

- il Committente opera nel settore della produzione di materiali ed articoli destinati al confezionamento di prodotti alimentari ed è interessato ad aprire una collaborazione con BIOGEST SITEIA per uno studio dal Titolo: "Studio e progettazione di un materiale attivo nella rimozione dell'ossigeno (oxygen scavengers)"

- il "Centro" dispone di risorse umane e strumentali per l'esecuzione della ricerca/consulenza come meglio dettagliata nel successivo articolo 1 del presente contratto;

convengono e stipulano

Articolo 1 - OGGETTO

Il Committente affida al Centro, che accetta, il seguente programma di ricerca/consulenza dal titolo **"Studio e progettazione di un materiale attivo nella rimozione dell'ossigeno (oxygen scavengers)"** da svolgersi presso lo stabilimento del Centro ubicato in Reggio Emilia, Piazzale Europa, n. 1 sotto la Direzione scientifica della Prof.ssa Patrizia Fava, che accetta e che ha il compito di coordinare il programma di ricerca/consulenza, interfacciarsi con il Committente e con le unità operative, supervisionare il personale che attenderà all'esecuzione della ricerca/consulenza.

Il programma di ricerca/consulenza è dettagliato nell'Allegato Tecnico che costituisce parte integrante di questo contratto.

Articolo 2 - REVISIONE DEL CONTRATTO

Le Parti - congiuntamente tra loro - valuteranno periodicamente lo stato di avanzamento della ricerca/consulenza in funzione dello sviluppo del programma di lavoro.

Al termine di ogni fase le Parti provvederanno a revisionare il programma di ricerca/consulenza, comunicando all'altra parte l'insorgere di ritardi e di difficoltà nell'esecuzione della ricerca/consulenza, le relative conseguenze sugli

obiettivi da raggiungere e sugli impegni delle Parti

(tempi, costi, risorse coinvolte, punti di riesame

dell'attività svolta, ecc...)

Qualunque revisione del programma di

ricerca/consulenza comporta l'adeguamento del

corrispettivo spettante al Centro, compresa la

copertura delle maggiori spese; tuttavia:

il Committente può decidere di proseguire il

contratto o interromperlo od orientarlo diversamente,

concordando con il Centro le relative variazioni

(anche ai tempi di esecuzione) per iscritto, mediante

scambio di corrispondenza; in caso di interruzione

della ricerca/consulenza, si applica l'art. 11

"Recesso";

Articolo 3 - DURATA

Il presente contratto entrerà in vigore dalla data

della sua sottoscrizione e avrà la durata di **12 mesi**.

Il presente contratto potrà essere rinnovato tramite

accordo scritto tra le parti.

Articolo 4 - RELAZIONI PERIODICHE

Il Centro si impegna a fornire relazioni periodiche

indicanti le attività poste in essere in esecuzione

del progetto di ricerca/consulenza con particolare

indicazione dei risultati che sono stati

eventualmente conseguiti.

Tali relazioni dovranno essere inoltrate al

Committente alle seguenti scadenze:

1) Al 4° mese dall'avvio della sperimentazione

2) al 8° mese dall'avvio della sperimentazione

3) una relazione finale a conclusione della attività di ricerca (12° mese).

Il Centro si obbliga per la durata di 5 anni a mantenere traccia e a conservare tutta la documentazione ed i giustificativi dei rapporti tenuti con il Committente.

Articolo 5- CORRISPETTIVO

Per lo svolgimento dell'attività di ricerca/consulenza il Committente si impegna a versare al Centro la somma totale di **€ 8.000,00 (euro ottomila/00) oltre IVA di legge.**

Tale somma verrà corrisposta in nr. 3 rate da pagarsi rispettivamente:

1) € 4.000,00 (euro quattromila/00 - corrispondenti al 50% dell'intero corrispettivo) oltre IVA di legge, al momento della stipula del contratto;

2) € 2.000,00 (euro duemila/00 - corrispondenti al 25% dell'intero corrispettivo), oltre IVA di legge al 6° mese dalla stipula del contratto;

3) € 2.000,00 (euro duemila/00 - corrispondenti al 25% dell'intero corrispettivo) oltre IVA di legge al

termine della sperimentazione, alla consegna del rapporto al termine dell'attività di ricerca/consulenza.

Le somme sopra indicate si intendono comprensive di tutti i costi e qualsivoglia spesa sostenuta dal Centro per l'attività svolta.

I pagamenti avverranno dietro presentazione di regolare fattura emessa da parte del Centro.

Le fatture dovranno essere inviate al Committente utilizzando il seguente indirizzo telematico (pec e codice destinatario: CODICE SDI **11IHGUH** PER FATTURAZIONE ELETTRONICA: istitutostampa@pec.it)

Le somme dovranno essere erogate dal Committente con pagamento tramite PAGOPA come previsto dal D.Lgs 217/2017.

Articolo 6 - PROPRIETA' INTELLETTUALE

Benché in forza del presente contratto non sia previsto lo svolgimento da parte del Dipartimento/Centro di un'attività rivolta al conseguimento di risultati inventivi, suscettibili di brevettazione, viene comunque riservata al Committente la piena proprietà di tutte le cognizioni, ancorché non brevettabili, nonché dei brevetti e di ogni altro diritto di privativa industriale risultanti dall'attività oggetto del

presente contratto, fatti salvi i diritti morali di
autore o di inventore ai sensi delle vigenti leggi;
il Committente si impegna ad indicare nella domanda
di brevetto il nome dell'inventore. Nel caso in cui
l'esecuzione della ricerca portasse al deposito di
domande di brevetto, al Committente spetterà il
diritto di chiedere a nome proprio la brevettazione
dei risultati in Italia e all'estero sopportandone le
relative spese; in tal caso l'Università sarà tenuta
esclusivamente nei confronti del Committente a
fornire allo stesso tutta la documentazione
scientifica necessaria per l'ottenimento dei suddetti
brevetti. Nel caso in cui le attività oggetto del
presente contratto portassero al deposito di domande
di brevetto, il Committente sarà tenuto a comunicare
all'Università, nel termine di 30 giorni, l'avvenuto
deposito della domanda di brevetto, con indicazione
della data e del numero della stessa. Per ogni
brevetto il Committente riconoscerà al
Dipartimento/Centro, ancorché sia trasferito a terzi
il diritto al deposito di brevetto, un corrispettivo
integrativo così costituito: a) dal 10% del
corrispettivo previsto per la ricerca all'atto di
deposito della domanda di brevetto e il 10% del
corrispettivo stesso all'atto della concessione del

brevetto

Articolo 7 - DIRITTI SPETTANTI AL CENTRO

Il Centro potrà liberamente utilizzare i risultati della ricerca, diversi da quelli disciplinati al precedente articolo 6 "Proprietà intellettuale", 1° comma, allo scopo di ricavarne pubblicazioni di carattere scientifico, previa autorizzazione scritta del Committente.

Articolo 8 - OBBLIGO DI SEGRETEZZA

Il Centro, gli Sperimentatori e il Committente si impegnano a considerare come assolutamente riservato e segreto ogni dato, informazione, documento, cognizione, fatto relativi alle innovazioni tecnologiche di cui al precedente articolo 6 "Proprietà intellettuale".

Gli obblighi di segretezza e riservatezza cesseranno, per i risultati inventivi brevettabili, alla data di pubblicazione della relativa domanda di brevetto, ovvero decorsi 5 anni dalla scadenza del presente contratto, salvo previa autorizzazione scritta della parte titolare dei diritti di brevettare e/o di brevetto.

Articolo 9 - ULTERIORI OBBLIGHI DI SEGRETEZZA

Ciascuna delle parti firmatarie il presente contratto è tenuta ad osservare il segreto nei confronti di

qualsiasi persona non autorizzata, per quanto

riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti

od oggetti di cui fosse venuta a conoscenza o che le

fossero stati comunicati dalla controparte in virtù

del contratto stesso e che non siano oggetto della

disciplina prevista nel precedente articolo 8

"Obbligo di segretezza"

Le Parti ed il loro personale non saranno responsabili

di eventuali danni che dovessero derivare dalla

trasgressione alle disposizioni del presente articolo

qualora provino che detta trasgressione si è

verificata nonostante l'uso della normale diligenza

in rapporto alle circostanze.

Le parti concordano fin da ora che eventuali azioni

di risarcimento danni derivanti dalla trasgressione

alle disposizioni del presente articolo non potranno

comunque avere ad oggetto un risarcimento di importo

superiore al corrispettivo previsto dal contratto.

Articolo 10 - COPERTURE ASSICURATIVE

Il Centro e il Committente dichiarano di aver

stipulato adeguate polizze assicurative a copertura

della "Responsabilità civile verso terzi". Le parti

si obbligano, alla scadenza delle suddette polizze,

a reiterare le coperture assicurative per le suddette

tipologie di rischio, riservandosi di apportare

variazioni - ove necessario - alle condizioni

normative ed ai massimali assicurati ed a comunicare

alla controparte copia di detta polizza.

L'Università provvede alla pubblicazione delle

proprie coperture assicurative sul sito web

dell'Ateneo

[http://www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.i](http://www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.it/site/home/assicurazioni.html)

[t/site/home/assicurazioni.html](http://www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.it/site/home/assicurazioni.html) ; tale pubblicazione

avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

Le parti si impegnano a disciplinare gli aspetti

assicurativi in conformità alle condizioni generali

predisposte dall'Università nel caso in cui, nel

corso dell'esecuzione dell'attività di

ricerca/consulenza, emerga la necessità di scambio di

personale o di materiali tra le parti.

Articolo 11- RECESSO

Le parti contraenti possono recedere dal presente

contratto mediante un preavviso di 3 mesi da

notificare con lettera raccomandata con avviso di

ricevimento.

Nell'ipotesi di recesso da parte del Committente,

questo corrisponderà al Centro l'importo delle spese

già sostenute o per le quali è sorto l'obbligo di

pagare secondo le norme vigenti ed in base al

contratto, al momento del recesso;

Salvo quanto stabilito nel presente articolo, nessuna ulteriore pretesa o rivendicazione può essere avanzata ad alcun titolo dalle parti in conseguenza dell'anticipata cessazione del rapporto contrattuale. Anche nel caso di recesso, le parti rimangono vincolate a quanto previsto nei precedenti artt. 6 "Proprietà intellettuale", 7 "Diritti spettanti al Centro", 8 "Obbligo di segretezza", 9 "Ulteriori obblighi di segretezza".

Articolo 12- COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

Le relazioni e la corrispondenza dovranno essere comunicate dal Centro al Committente all'indirizzo Via Nemo Neviani 4/6- Reggio Emilia fatto salvo quanto eventualmente stabilito per l'invio delle fatture.

La corrispondenza dovrà essere comunicata dal Committente al Centro all'indirizzo Dipartimento di Scienze della Vita Via G. Campi n. 287 - 41125 Modena.

Articolo 13 - FORO COMPETENTE E LEGISLAZIONE APPLICABILE

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dal presente contratto. Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente il foro di Modena in via esclusiva. Il

presente contratto è soggetto alla legge italiana.

Articolo 14 - PRIVACY

Le parti si impegnano, l'una nei confronti dell'altra, a trattare i dati personali di cui verranno a conoscenza durante l'esecuzione del presente atto nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito il "Regolamento") nonché dal D.lgs. 196/2003, così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 101/2018.

In particolare, garantiscono l'osservanza delle garanzie previste in favore degli interessati, attraverso l'adozione di adeguate misure tecniche ed organizzative.

Le parti, inoltre, si impegnano a fornirsi reciproca assistenza in relazione:

- alle richieste che dovessero pervenire dagli interessati ai sensi di quanto previsto dagli artt. 15-22 del Regolamento;
- alle eventuali procedure di valutazione di impatto del trattamento applicate ai sensi dell'art. 35 del Regolamento;
- alle richieste di cooperazione formulate dall'Autorità di controllo ai sensi dell'art. 31 del Regolamento.

Qualora il trattamento effettuato in esecuzione del presente atto dovesse prevedere il trasferimento dei dati in paesi terzi, la parte trasferente si farà carico di informare l'altra, nonché di garantire che il trasferimento avvenga nel rispetto delle condizioni descritte negli artt. 44-49 del Regolamento.

Articolo 15 - SPESE

Tutti gli oneri fiscali diretti ed indiretti derivanti dal presente contratto, comprese le spese di bollo, sono a carico del Committente.

Il presente contratto sarà perfezionato mediante sottoscrizione digitale ed invio a mezzo posta elettronica certificata, è soggetto ad imposta di bollo sin dall'origine, assolta in modo virtuale dal Centro ai sensi degli articoli 15 e 15-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, ed è assoggettato a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni.

Il Committente si obbliga a rimborsare al Centro, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, l'imposta di bollo assolta in modo virtuale, con pagamento tramite PAGOPA come previsto dal D.Lgs 217/2017.

Il presente contratto viene trasmesso al Committente,

all'indirizzo di posta elettronica certificata:

istitutostampa@pec.it.

che è pregato di sottoscriverlo digitalmente ed

inviarlo al Centro al seguente indirizzo di posta

elettronica certificata: biogest@pec.unimore.it .

IL CENTRO

IL DIRETTORE

(Prof.ssa Patrizia Fava)

IL RESPONSABILE SCIENTIFICO PER IL CENTRO

(Prof.ssa Patrizia Fava)

Per accettazione:

IL COMMITTENTE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(Giovanni Mussini)

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. il

sottoscritto, nella qualità sopra indicata, dichiara

di approvare specificatamente le disposizioni

contenute nell' art. 13 (Foro competente e

legislazione applicabile) del presente contratto.

Per accettazione:

IL COMMITTENTE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(Giovanni Mussini)

A5-PR-COM

ALLEGATO TECNICO ALLE RICHIESTE DELL'OFFERTA,

**PROPOSTE TECNICO-ECONOMICHE E CONTRATTUALI DEL
LABORATORIO**

L'Allegato Tecnico costituisce il fondamentale capitolato tecnico-prestazionale e deve contenere una dettagliata descrizione del programma di ricerca/consulenza.

Istituto Stampa S.r.l (di seguito definita Committente) intende affidare a BIOGEST-SITEIA dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia uno studio volto alla progettazione e validazione di un materiale di imballaggio con attività di oxygen scavenging.

La sottoscritta, prof.ssa Patrizia Fava, in qualità di responsabile del progetto dichiara quanto segue:

a) Titolo del programma:

"Studio e progettazione di un materiale attivo nella rimozione dell'ossigeno (oxygen scavengers)"

b) Nominativo del capo progetto

Patrizia Fava - responsabile scientifico
(patrizia.fava@unimore.it)

c) Descrizione generale

La presente offerta di attività si riferisce alla progettazione e sviluppo di un materiale, in forma di film o di coating per film polimerici, in grado di rimuovere l'ossigeno dallo spazio di testa di

confezioni per alimenti sensibili alle ossidazioni in generale e/o ai discoloramenti per effetto combinato dell'esposizione a ossigeno (anche a bassissime pressioni parziali) e luce.

Confini del sistema che si intende studiare:

- Impiego di molecole oxygen scavengers/absorbers di origine naturale, che rientrano nella lista delle sostanze a uso alimentare e preferibilmente definite GRAS (generally recognized as safe)
- Incorporazione delle molecole in una matrice polimerica che possa essere trasformata sia un film, ma preferibilmente in una vernice (coating)

Descrizione nel dettaglio del piano di attività

Le attività in capo al progetto sono

- Individuazione di un congruo numero di potenziali candidati quali oxygen scavengers: in linea di massima, nelle prime fasi della sperimentazione si studieranno acidi organici (a titolo di esempio: acido ascorbico e i suoi sali, acido isoascorbico acido acido gallico), tocoferoli, idrossichinoni, catecolo, etc.
- Valutazione preventiva della modalità con cui le differenti molecole riescono a reagire con

	l'ossigeno (ricerca bibliografica): esigenze in	
	termini di "catalizzatori",	
	attivazione/disattivazione in presenza di	
	umidità (ovvero di umidità relativa).	
	- Selezione, in accordo con il Committente, delle	
	molecole più promettenti	
	- Testing delle molecole o dei complessi volto a	
	definire l'efficacia (assorbono ossigeno e in	
	che quantità riportate all'unità di peso;	
	raggiungimento dello ZERO analitico) e	
	l'efficienza (influenza della temperatura e	
	della pressione parziale di ossigeno iniziale;	
	velocità di assorbimento - tempo necessario al	
	raggiungimento dello ZERO analitico)	
	- Incorporazione delle molecole o dei complessi in	
	matrici polimeriche selezionate dal laboratorio,	
	tali che possano essere trasformate in film o	
	utilizzate come coating su altri materiali	
	- Testing dei materiali additivati in termini di	
	efficacia e di efficienza nella rimozione di	
	ossigeno	
	Tempistica di realizzazione	
	Si prevede di svolgere la sperimentazione in un arco	
	temporale di non più di 12 mesi.	
	Elenco dei risultati previsti	

a. Caratterizzazione dell'attività di oxygen

scavenging di molecole naturali e loro

efficienze ed efficacia

b. Proposte di matrici in cui includere le molecole

di cui al punto 1 e possibile scaling up delle

soluzioni individuate

Proposta economica

Sulla base delle attività che saranno svolte

nell'ambito di un contratto di ricerca/consulenza da

stipulare tra BIOGEST-SITEIA e l'azienda Istituto

Stampa la proposta economica è di **8,000 euro (+ IVA**

di legge